

Comunicazione relativa alla classificazione di «pece, catrame di carbone, alta temperatura» tra le sostanze a tossicità acquatica acuta di categoria 1 e a tossicità acquatica cronica di categoria 1 in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

(2018/C 239/03)

In seguito all'istanza presentata da Bilbaína de Alquitranes SA et al., il Tribunale dell'Unione europea, con sentenza del 7 ottobre 2015 nella causa T-689/13, ha annullato parzialmente il regolamento (UE) n. 944/2013 della Commissione ⁽¹⁾ laddove classifica la sostanza «pece, catrame di carbone, alta temperatura» (numero CE 266-028-2) tra le sostanze a tossicità acquatica acuta di categoria 1 e a tossicità acquatica cronica di categoria 1. La Commissione ha impugnato la sentenza del Tribunale dinanzi alla Corte di giustizia, che ha respinto l'impugnazione con sentenza del 22 novembre 2017 nella causa C-691/15 P. L'annullamento parziale pronunciato dal Tribunale è pertanto confermato e la sostanza «pece, catrame di carbone, alta temperatura» (numero CE 266-028-2) non è più classificata tra le sostanze a tossicità acquatica acuta di categoria 1 e a tossicità acquatica cronica di categoria 1. Resta invariata la classificazione di detta sostanza tra le sostanze cancerogene di categoria 1 A, mutagene di categoria 1B e tossiche per la riproduzione di categoria 1B.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 944/2013 della Commissione, del 2 ottobre 2013, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 261 del 3.10.2013, pag. 5).